



COMMISSARIO DELEGATO PER LA REGIONE CALABRIA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.653 del 20/03/2020.

ORDINANZA n. 4/653 del 15 Marzo 2022

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n.1;

VISTO il D. Lgs. n. 112/1998 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 -3-1997, n. 59”;

PREMESSO:

CHE con delibera di Giunta Regionale n. 641 del 30 dicembre 2020 è stato chiesto al Governo Nazionale lo Stato di Emergenza, ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo n. 1/2018, per gli eccezionali avversi eventi meteorologici che nei giorni tra il 21 e il 24 dicembre 2019 hanno colpito il territorio della regione Calabria;

CHE con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2020 è stato “*dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 24 dicembre 2019 nel territorio della costa tirrenica delle Province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia*”;

CHE in data 20 marzo 2020 è stata emanata l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 653 del, recante “*Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 24 dicembre 2019 nel territorio della costa tirrenica delle Province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia.*”

CHE con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2021 lo stato di emergenza è stato prorogato di 12 mesi;

CHE ai sensi dell’art. 1 comma 1 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 653 del 20 marzo 2020 il Presidente della Regione Calabria è nominato Commissario Delegato alla gestione dell’emergenza;

CHE è stata disposta la ricognizione dei tali danni occorsi ai soggetti privati ed alle attività produttive, come previsto dall’art.3 dell’O.C.D.P.C. n.653/2020;

CONSIDERATO:

CHE con nota del Dirigente della Protezione Civile della Regione Calabria n. 142115/SIAR del 23 aprile 2020 trasmessa a mezzo PEC a tutti i Comuni litoranei del Tirreno calabrese, e ad altri soggetti potenzialmente interessati dagli eventi, è stata avviata, tra le altre, la procedura di ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private

danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio;

CHE la suddetta nota prot.n. n. 142115/SIAR, per quanto attiene ai danni a privati è stata riscontrata dai Comuni di Fiumefreddo Bruzio, Scalea, Scilla e Tortora, mentre per i danni alle attività economiche e produttive è stata riscontrata dai Comuni di Amantea, Acquappesa, Diamante, Fiumefreddo Bruzio, Nicotera, Paola, Praia a mare, Scalea, San Nicola Arcella e Tortora;

CHE con nota pec in data 02/03/2021 è stata trasmessa al Dipartimento nazionale della Protezione Civile la ricognizione dei fabbisogni riferita al patrimonio pubblico, privato ed attività economiche e produttive ai sensi degli artt. 3 e seguenti dell'O.C.D.P.C. n. 653/2020, sulla base delle segnalazioni trasmesse dai Comuni anzidetti;

CHE con Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021 (pubblicata nella G.U. n.132 del 4 giugno 2021) è stata stanziata la somma di € 837.620,85 per gli interventi di cui alla lettera b) (completamento) e c) del comma 2 dell'art. 25 del D.Lgs. n.1/2018:

CHE la predetta somma di € 837.620,85 è ripartita come segue:

1. completamento interventi lettera b) - *interventi volti al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche* - € 62.682,18
2. interventi lettera c)
 - a. Privati (immediato sostegno art. 3 comma 3 O.C.D.P.C. 653/2020 – importo massimale € 5.000,00) - € 217.844,00
 - b. Attività economiche e produttive (immediato sostegno art.3 comma 3 O.C.D.P.C. 653/2020 – importo massimale € 20.000,00) - € 557.094,67.

CHE con nota DPC/ABI/0032455 del 22 luglio 2021 il Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha comunicato l'accredito dell'anticipo del 50% del finanziamento complessivo, pari ad € 418.810,43, sulla contabilità speciale n. 6219;

CHE le domande di privati, inerenti ai danni causati dagli eventi di cui all'O.C.D.P.C. n.653/2020 riferite ai comuni di Fiumefreddo Bruzio, Scalea, Scilla e Tortora, sono riassunte nella Tabella B1 allegata alla nota di trasmissione delle attività di ricognizione (pec in data 02/03/2021) e sono riportate, distinte per comuni, per la parte finanziata relativa ai richiedenti l'immediato sostegno, nelle allegate tabelle B1a – B1b – B1c e B1d;

CHE le domande di attività economiche e produttive, inerenti ai danni causati dagli eventi di cui all'O.C.D.P.C. n.653/2020 riferite ai comuni di Amantea, Acquappesa, Diamante, Fiumefreddo Bruzio, Nicotera, Paola, Praia a mare, Scalea, San Nicola Arcella e Tortora, sono riassunte nella Tabella C1 allegata alla nota di trasmissione delle attività di ricognizione (pec in data 02/03/2021) e sono riportate, distinte per comuni, per la parte finanziata relativa ai richiedenti l'immediato sostegno, nelle allegate tabelle C1a – C1b – C1c - C1d – C1e – C1f – C1g – C1h – C1i e C1j;

CHE l'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n.653/2020 prevede *“Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, delle unioni montane e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi compresi i consorzi di bonifica e le società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”*

RITENUTO opportuno procedere all'adozione di una unitaria disciplina attuativa e di dettaglio dei provvedimenti nazionali in parola, nell'ottica di un'economicità procedurale, tesa ad evitare sia in fase di concessione che in quella di erogazione dei contributi una duplicazione dell'attività istruttoria e dei controlli obbligatori per legge che, avuto riguardo in particolare alle attività economiche e produttive, sono peraltro da eseguirsi a livello sistematico e non a campione (regolarità contributiva, documentazione antimafia, etc.);

EVIDENZIATO che la disciplina attuativa dei provvedimenti nazionali per la concessione dei contributi ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive è definita nella allegata Direttiva, parte integrante e sostanziale del presente atto, che reca altresì le modalità e i termini per l'espletamento dell'attività istruttoria e dei controlli e l'esecuzione degli interventi;

RITENUTO:

CHE, per la gestione dell'attività istruttoria e di controllo delle domande di contributo dei soggetti privati e delle attività economiche e produttive e per la relativa concessione ed erogazione, sia opportuno individuare i soggetti attuatori/organismi istruttori nelle Amministrazioni Comunali interessate, in ragione della loro conoscenza dei territori e delle connesse problematiche ed ai fini, quindi, di una più efficace istruttoria;

CHE alle predette Amministrazioni Comunali sarà assicurata la necessaria assistenza tecnico-amministrativa dalle competenti strutture della Regione Calabria;

DATO ATTO che, avuto riguardo alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e al regime di aiuti per le attività economiche e produttive, il D.P.C.M. del 27.02.2019 richiama espressamente il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera g) e 50;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

ORDINA

per le ragioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

1. di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
 - a. l'allegata Direttiva *"Contributi alle unità abitative di proprietà privata e delle strutture sedi di attività economiche e produttive danneggiate o distrutte a seguito degli eventi meteorologici di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2020 ed alla O.C.D.P.C. n°653 del 20 marzo 2020"*;
2. di evidenziare che la direttiva di cui al punto 1 recepisce le disposizioni previste dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 653/2020, mediante disposizioni attuative che ne raccordano e dettagliano il contenuto e che disciplinano al contempo l'istruttoria delle domande di contributo, l'esecuzione degli interventi e la concessione e l'erogazione dei contributi in parola;
3. di individuare i soggetti attuatori/organismi istruttori per la gestione dell'attività istruttoria e di controllo delle domande di contributo nonché per la concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive, nelle Amministrazioni Comunali interessate, a cui sarà assicurata la necessaria assistenza tecnico-amministrativa dalle competenti strutture della Regione Calabria;
4. di dare atto che la copertura finanziaria del presente provvedimento è garantita dalle risorse trasferite dallo Stato sulla contabilità speciale n. 6219 aperta presso la Banca

d'Italia – Tesoreria dello Stato di Catanzaro ed intestata al Commissario Delegato Presidente Regione Calabria O.C.D.P.C. n.653/2020;

5. di dare atto che la copertura finanziaria al momento disponibile (Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021) è relativa esclusivamente ai contributi di cui all'art.3 comma 3 O.C.D.P.C. 653/2020, previsti per i seguenti casi:
 - a. “per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;
 - b. per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00, quale limite massimo di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.”
6. di dare atto che, all'esito dell'istruttoria delle domande di contributo a cura dei Comuni, al momento finalizzata esclusivamente ai casi di cui al precedente punto 5, da comunicare con proprio atto (determina/decreto) dal quale risulti l'esito dell'istruttoria delle domande di contributo, il puntuale rispetto della direttiva allegata, gli importi liquidabili per le singole domande e l'importo totale da accreditare, con successivi atti si provvederà alla concessione e liquidazione a loro favore delle risorse finanziarie a copertura dei contributi di cui trattasi;
7. di dare atto che con riferimento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e al regime di aiuti per le attività economiche e produttive, ai sensi del D.P.C.M. del 27.02.2019 e sulla base delle indicazioni del Dipartimento della Protezione Civile verrà applicato l'art 50 del Regolamento U.E. n. 651/2014 e che le strutture della Regione Calabria, a supporto dello scrivente Commissario delegato, assicureranno gli adempimenti conseguenti, sia con riferimento alla comunicazione del regime di aiuti che alle relazioni annuali da trasmettere alla Commissione;
8. di pubblicare il presente atto sul B.U.R. della Regione Calabria e di notificarlo ai soggetti attuatori/organismi istruttori Comuni di Amantea, Acquappesa, Diamante, Fiumefreddo Bruzio, Nicotera, Paola, Praia a mare, Scalea, Scilla, San Nicola Arcella e Tortora unitamente agli allegati di rispettiva competenza.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Roberto Occhiuto

DIRETTIVA

Contributi alle unità abitative di proprietà privata e delle strutture sedi di attività economiche e produttive danneggiate o distrutte a seguito degli eventi meteorologici di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2020 ed alla OCDPC n°653 del 20 marzo 2020 -

La presente direttiva, in linea con gli indirizzi fissati dalla normativa nazionale in materia di contributi per i danni conseguenti ad eventi calamitosi, disciplina i criteri, le modalità ed i termini per l'istruttoria delle richieste di contributo relative alle unità abitative di proprietà privata e delle strutture sedi di attività economiche e produttive danneggiate o distrutte a seguito degli eventi meteorologici di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2020 ed alla OCDPC n°653 del 20 marzo 2020.

Art.1.: Ambito di applicazione

1. La direttiva si applica nei comuni nel cui territorio risultino unità abitative di proprietà privata danneggiate o distrutte in conseguenza delle eccezionali avversità meteorologiche, di seguito denominate eventi calamitosi, nonché attività economiche e produttive colpite dagli eventi verificatisi dal 21 al 24 dicembre 2019 nel territorio della costa tirrenica delle Province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia, di cui alla OCDPC n°653/2020;
2. La direttiva fornisce le indicazioni operative e attuative in ordine alla concessione dei finanziamenti destinati agli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all'art.25, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n°1, nel limite delle somme all'uopo stanziare, finalizzati a contributi per ripristino dei danni occorsi alle strutture di proprietà privata e a quelle costituenti sedi di attività economiche e produttive.

Art.2.: Contributi destinati alle unità abitative

1. I contributi sono concessi nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati al successivo comma 3 e sono destinati a investimenti relativi:
 - a. alla ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte;
 - b. alla delocalizzazione, previa demolizione delle abitazioni distrutte e cessione gratuita dell'area di sedime al Comune nel cui territorio è ubicato l'immobile, costruendo o acquistando una nuova unità abitativa in altro sito della medesima regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
 - in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
 - in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di contributo non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;
 - c. al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso;
 - d. al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di parti comuni di opere e impianti di edifici residenziali danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso.
2. Per le abitazioni danneggiate i contributi di cui al comma 1 sono concessi limitatamente agli investimenti di cui all'art.3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n°350, per i danni relativi a strutture ed impianti attestati nella perizia asseverata. I contributi sono riconoscibili anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo metrico estimativo della perizia asseverata. Le eventuali migliorie sono in ogni caso a carico dei beneficiari dei contributi e devono essere specificamente evidenziate nella predetta perizia.
3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi come di seguito indicato:
 - a) per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali relativi al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria degli edifici:
 - I. all'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario, il contributo è concesso fino al 80% del valore indicato nella perizia asseverata e, comunque, nel limite massimo di 150.000,00 euro;
 - II. all'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario, il contributo è concesso fino al 50% del valore indicato nella perizia asseverata e, comunque, nel limite massimo di 150.000,00 euro;
 - III. alle parti comuni di un edificio residenziale, il contributo è concesso fino al 80% del valore indicato nella perizia asseverata se nell'edificio risulta, alla data dell'evento calamitoso, almeno una

abitazione principale di un proprietario, ovvero, in caso contrario, fino al 50% del citato valore e, comunque, nel limite massimo di 150.000,00 euro;

IV. alle unità immobiliari di cui al precedente punto I, per immediato sostegno di cui all'art. 3 comma 3 dell'OCDPC n.653/2020, nel limite massimo di € 5.000,00;

b) per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA), è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota IVA di legge, dei lavori di ripristino degli immobili di cui alla perizia asseverata, fermi restando i massimali ivi indicati;

c) nel caso di abitazione distrutta e da ricostruire in sito o in caso di delocalizzazione, è concesso un contributo da determinarsi applicando sul valore indicato nella perizia asseverata una percentuale: i. fino al 80% per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario e, comunque, nel limite massimo di 187.500,00 euro; ii. fino al 50% per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario e, comunque, nel limite massimo di 150.000,00 euro. Per le spese di demolizione dell'immobile da ricostruire o delocalizzare è, inoltre, concesso un ulteriore contributo fino a 10.000,00 euro;

d) per le abitazioni da delocalizzare la demolizione delle stesse è preconditione per l'accesso al contributo e sull'area di sedime è posto il vincolo temporaneo di inedificabilità che, successivamente, deve essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari.

4. Ai fini della presente direttiva per abitazione principale, abituale e continuativa, come definita dal D.Lgs. 504/1992, si intende quella in cui alla data degli eventi calamitosi risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora principale del proprietario dell'unità abitativa.

Art.3.: Presupposti per la concessione del contributo per le unità abitative e modalità di erogazione

1. condizione necessaria per l'accesso al contributo è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018;

2. l'istanza di accesso al contributo deve essere stata presentata dal proprietario o da uno dei comproprietari dell'immobile, cui deve essere stata conferita apposita delega dagli altri comproprietari;

3. la stima dei danni subiti deve essere stata certificata da perizia asseverata redatta secondo il modello allegato da tecnico abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale;

4. l'erogazione del contributo avverrà soltanto a seguito di presentazione delle attestazioni di spesa (fatture per lavori, forniture e servizi, scontrini fiscali parlanti ecc.);

5. non possono trovare accoglimento le istanze presentate per abitazioni realizzate, in tutto o in parte, in violazione o in difformità delle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie nonché per danni subiti ad aree esterne all'abitazione ed a sue pertinenze;

6. sono ammissibili a contributo gli interventi realizzati su edifici residenziali e sulle parti comuni degli stessi finalizzati al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria: a. degli elementi strutturali; b. delle finiture interne ed esterne (intonacatura, tinteggiatura, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori); c. dei serramenti interni ed esterni; d. degli impianti elettrico, idrico-fognario (comprensivo di sanitari) e di riscaldamento; e. di ascensori e montascale;

7. qualora l'istanza sia stata presentata dal locatario per spese sostenute per conto del proprietario, alla domanda deve essere allegata l'autorizzazione del proprietario al ripristino dell'immobile unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità di quest'ultimo;

8. nel caso in cui l'istanza sia stata presentata dal locatario, deve essere prodotto il contratto di locazione registrato nelle forme di legge;

9. per ogni nucleo familiare è ammessa una sola domanda di contributo per ogni immobile danneggiato o distrutto;

10. qualora l'importo richiesto superi il massimale previsto, il richiedente dovrà indicare quali, tra gli interventi ammissibili, saranno sostenuti con il contributo da percepire;

11. nel caso di richiesta di contributo per la ricostruzione in sito dell'immobile distrutto o di acquisto di altra unità abitativa per la delocalizzazione di quella distrutta, la somma da concedere sarà liquidata al beneficiario esclusivamente a seguito di verifica della rispondenza alla normativa urbanistico-edilizia dell'immobile ricostruito o acquistato;

12. è possibile richiedere la concessione di una anticipazione nella misura massima del 30% dell'importo del contributo per la realizzazione di interventi di ripristino, recupero e manutenzione straordinaria o di ricostruzione in sito previa produzione di documentazione attestante le spese sostenute.

Art.4.: Contributi destinati alle attività economiche e produttive

1. I contributi sono concessi entro i massimali indicati ai successivi commi 4 e 5 sono finalizzati:
 - a) alla ricostruzione in sito dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività;
 - b) alla delocalizzazione, previa demolizione dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività, costruendo o acquistando una nuova unità immobiliare in altro sito della medesima regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
 - in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
 - in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di contributo non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;
 - c) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso.
2. Per le unità immobiliari danneggiate i contributi di cui al comma 1 sono concessi limitatamente agli investimenti di cui all'art.3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n°350, per i danni relativi a strutture ed impianti attestati nella perizia asseverata. Tali contributi sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia.
3. Le eventuali migliorie sono in ogni caso a carico dei beneficiari del contributo e devono essere specificamente evidenziate nella predetta perizia.
4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel limite massimo di euro 450.000,00 come di seguito indicati:
 - a) Per le domande di contributo riguardanti:
 - i. la ricostruzione nel medesimo sito o la delocalizzazione in altro sito e il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, il contributo è concesso fino al 50% del limite massimo;
 - ii. il ripristino o la sostituzione degli impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso, il contributo è concesso fino al 80% del limite massimo;
 - b) per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA), è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo dei lavori, al netto dell'aliquota IVA di legge, fermi restando i massimali ivi indicati.
5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi per immediato sostegno di cui all'art. 3 comma 3 dell'OCDPC n.653/2020, nel limite massimo di euro 20.000,00.

Art.5.: Presupposti per la concessione dei contributi alle attività economiche e produttive

In aggiunta a quanto già previsto dalla presente direttiva:

1. Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla presente direttiva, le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) costituzione nelle forme di legge e regolare iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA territorialmente competente, fatte salve le esenzioni da tale obbligo previste dalla vigente normativa;
 - b) partita IVA;
 - c) regolarità contributiva in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;
 - d) assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza ex art.67 del D.Lgs. n°159/2011 e ss.mm.ii. e non essere esposte al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata come da normativa vigente;
 - e) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione;
 - f) non essere sottoposti a procedure di fallimento o a procedure di liquidazione coatta amministrativa;
2. i requisiti di cui alle lett. a) e b) del precedente comma 1 devono sussistere alla data dell'evento calamitoso a pena di inammissibilità della domanda e alla data di concessione e liquidazione del contributo a pena di decadenza dallo stesso;
3. la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, a pena

- di inammissibilità della domanda, deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio, da allegare alla richiesta di contributo;
4. i requisiti di cui alle lett. c), d), e) ed f) del comma 1 saranno verificati in accordo a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
5. la richiesta di concessione del contributo deve essere stata presentata dal proprietario o da uno dei comproprietari della struttura o degli impianti danneggiati o distrutti, cui deve essere stata conferita espressa delega dagli altri comproprietari con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei deleganti, ovvero dal legale rappresentante dell'associazione di imprese danneggiate o dal titolare del diritto reale o personale di godimento dell'impresa (usufrutto, locazione, comodato d'uso, etc.) con allegata dichiarazione da parte del proprietario di rinuncia al contributo e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
6. per le domande di contributo riguardanti la piena funzionalità di impianti e macchinari necessari per l'attività economica e produttiva e/o per le scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, distrutti o danneggiati e non più utilizzabili in conseguenza degli eventi calamitosi, la valutazione del danno effettuata tramite perizia deve essere riferita a beni e strutture presenti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato e deve basarsi sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi degli eventi calamitosi, l'eventuale valore di recupero deve essere detratto dal valore del bene danneggiato;
7. non possono trovare accoglimento le domande presentate per immobili e/o strutture realizzate, in tutto o in parte, in violazione o in difformità alle vigenti disposizioni urbanistiche, edilizie e nel caso di attività esercitata senza le prescritte autorizzazioni nonché per danni subiti ad aree esterne agli stessi e non strettamente funzionali al tipo di attività esercitata;
8. qualora la domanda sia stata presentata dal locatario, comodatario, etc., per spese sostenute per conto del proprietario alla stessa deve essere allegata l'autorizzazione del proprietario al ripristino della struttura ed il documento di riconoscimento in corso di validità di quest'ultimo oltre al contratto di affitto o comodato, registrato nelle forme di legge;
9. le copie dei titoli di disponibilità dei fabbricati dovranno essere depositate nel fascicolo aziendale e resi disponibili per eventuali controlli;
10. ai fini dell'ammissibilità della domanda è obbligatorio presentare il progetto di ripristino della funzionalità dell'attività economica e produttiva. Il progettista, oltreché attestare il nesso di causalità e asseverare il danno, si esprimerà sulla fattibilità dell'opera. La ditta in fase di rendicontazione dovrà allegare tutti i pareri e permessi previsti dalla normativa;
11. qualora l'importo richiesto superi il massimale previsto, il richiedente dovrà indicare quali, tra gli interventi ammissibili, saranno sostenuti con il contributo da percepire.

Art.6.: Costi ammissibili

1. Ai fini della presente direttiva sono considerati ammissibili a contributo i costi sostenuti o da sostenere per gli investimenti di cui all'articolo 3, comma 18, legge 24 dicembre 2003, n°350.
2. Per il ripristino, recupero e manutenzione straordinaria delle unità abitative sono ammissibili a contributo, nei limiti di cui all'art.2, comma 3 – lett. a) e b), della presente direttiva, gli interventi realizzati su edifici residenziali e sulle parti comuni degli stessi finalizzati:
- a) al ripristino degli elementi strutturali;
 - b) al ripristino delle finiture interne ed esterne (intonacatura, tinteggiatura, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisorii);
 - c) al ripristino dei serramenti interni ed esterni;
 - d) al ripristino degli impianti elettrico, idrico-fognario (comprensivo di sanitari) e di riscaldamento;
 - e) al ripristino di ascensori e montascale;
 - f) le prestazioni tecniche.
3. Per la ricostruzione in sito o la delocalizzazione delle unità abitative, nei limiti previsti all'art.2, comma 3 – lett. c) e d), della presente direttiva, sono ammissibili a contributo:
- a) i costi, dimostrati a mezzo di idonea documentazione, afferenti la ricostruzione dell'immobile distrutto o il prezzo sostenuto per l'acquisto di una nuova unità abitativa, come risultante dall'atto di compravendita, nei limiti di cui all'art.2, comma 3 – lett. c), della presente direttiva;
 - b) i costi relativi alla cessione al comune dell'area di sedime.

4. Per la ripresa delle attività presso l'immobile danneggiato destinato a sede dell'attività economica e produttiva sono ammissibili a contributo gli interventi realizzati sugli edifici e sulle parti comuni degli stessi, nei limiti di cui all'art.4 della presente direttiva, finalizzati al ripristino:

- a) degli elementi strutturali;
- b) delle finiture interne ed esterne (intonacatura, tinteggiatura, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori);
- c) dei serramenti interni ed esterni;
- d) degli impianti elettrico, idrico-fognario (comprensivo di sanitari), di riscaldamento, per allarme, citofonico, di rete dati LAN;
- e) degli arredi dei locali atti a servire ristoro al personale;
- f) di ascensori e montascale;
- g) l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili.

5. Per le domande di contributo riguardanti la piena funzionalità di impianti e macchinari necessari per l'attività economica e produttiva e/o l'entità delle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti e non più utilizzabili in conseguenza dell'evento calamitoso, la valutazione del danno, effettuata tramite perizia asseverata, deve essere riferita ai beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario oppure, per le imprese esentate da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal DPR 600/1973 o in altri registri, e deve basarsi sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento calamitoso, quindi la differenza tra il valore che gli stessi avevano immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità. L'eventuale valore di recupero deve essere detratto dal valore del bene danneggiato.

6. Qualora l'importo richiesto superi il massimale previsto, il richiedente dovrà indicare quali, tra gli interventi ammissibili, saranno sostenuti con il contributo percepito.

7. Per la ricostruzione in sito o la delocalizzazione dell'immobile da destinare a sede dell'attività economica e produttiva, nei limiti previsti dall'art.4 della presente direttiva, sono ammissibili a contributo:

- a) i costi, dimostrati a mezzo di idonea documentazione, afferenti la ricostruzione dell'immobile distrutto o il prezzo sostenuto per l'acquisto di un nuovo immobile, come risultante dall'atto di compravendita e previa dimostrazione della rispondenza alla normativa urbanistico-edilizia dell'immobile ricostruito o acquistato;
- b) le prestazioni tecniche;
- c) i costi relativi alla cessione al comune dell'area di sedime.

Art.7.: Costi non ammissibili

1. Non sono considerati ammissibili a contributo i costi sostenuti per motivazioni non direttamente riconducibili agli eventi calamitosi di cui alla OCDPC n°653/2020 e quelli non espressamente indicati nella presente direttiva.

2. L'imposta sul valore aggiunto non è considerata ammissibile, salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale.

3. Per le unità abitative, sono esclusi dall'ambito applicativo della presente direttiva e, pertanto, non sono ammissibili a contributo, i danni riguardanti:

- a) gli immobili di proprietà di un'impresa, destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva ovvero destinati a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa (es.: società immobiliare); rientrano nell'ambito applicativo della presente direttiva, invece, i danni alle parti comuni di un edificio residenziale ancorché questo fosse costituito alla data dell'evento calamitoso, oltre che da unità abitative, da unità immobiliari destinate all'esercizio di un'attività economica e produttiva;
- b) le pertinenze, ancorché distrutte o danneggiate, qualora le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'abitazione e i relativi interventi di ripristino non aumentano pertanto la resilienza dell'abitazione medesima; per la definizione di unità strutturale si rinvia alle norme tecniche di costruzione – NTC 2018;
- c) le aree e i fondi esterni al fabbricato;
- d) le spese per pulizia e rimozione di fango e detriti;

- e) i fabbricati o porzioni di fabbricati realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti, in sanatoria, i relativi titoli abilitativi;
 - f) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
 - g) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
 - h) i beni mobili registrati.
4. Per le attività economiche e produttive, sono esclusi dall'ambito applicativo della presente direttiva e, pertanto, non figurano come ammissibili a contributo, i danni riguardanti:
- a) le pertinenze, ancorché distrutte o danneggiate, ove le stesse non siano direttamente funzionali all'attività economica e produttiva (es.: magazzini) o nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto al fabbricato, sede dell'attività, e i relativi interventi di ripristino non aumentino pertanto la resilienza del fabbricato medesimo; per la definizione di unità strutturale si rinvia alle norme tecniche di costruzione – NTC 2018;
 - b) le aree e i fondi esterni al fabbricato;
 - c) le spese per pulizia e rimozione di fango e detriti;
 - d) i fabbricati o porzioni di fabbricati realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti, in sanatoria, i relativi titoli abilitativi;
 - e) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
 - f) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
 - g) le parti comuni danneggiate di edifici residenziali, in cui, oltre alle unità abitative, siano presenti unità immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo per i quali si applica l'apposita direttiva approvata dal Presidente della Regione – Commissario delegato con l'atto con cui è stata approvata la presente direttiva;
 - h) i fabbricati e i beni che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano destinati all'esercizio di attività nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato o nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
 - i) i beni mobili registrati, se non sono beni aziendali, oggetto o strumentali all'esercizio di un'attività economica e produttiva.

Art.8.: Indennizzi assicurativi e contributi di altro ente pubblico

1. In presenza di indennizzi assicurativi o di altre tipologie di contributo corrisposte o da corrispondersi per le finalità di cui all'art.4 del DPCM del 27 febbraio 2019, il loro importo sarà sommato al contributo di cui alla presente direttiva fino alla concorrenza dell'importo dei danni risultanti dalla perizia asseverata. In tal caso il contributo è integrato con una ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati nel quinquennio precedente;
2. il richiedente il contributo dovrà produrre copia della documentazione attestante l'indennizzo/contributo deliberato e non ancora percepito o quietanza liberatoria relativa all'indennizzo/contributo già percepito da compagnie di assicurazione o altro ente pubblico;
3. qualora l'indennizzo/contributo sia percepito in epoca successiva alla presentazione della domanda il beneficiario dovrà inoltrarne copia entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione allo stesso Ufficio al quale ha presentato la domanda per i contributi di cui alla presente direttiva;
4. il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo comporterà la decadenza dal contributo;
5. in alternativa alla documentazione da presentare ai sensi del precedente comma 2, la domanda di richiesta del contributo dovrà contenere espressa dichiarazione che attesti l'assenza del diritto a percepire indennizzi assicurativi o altri contributi per i danni subiti.

Art.9.: Trasferimento della proprietà dell'attività economica e produttiva

1. Il soggetto che entro cinque anni dalla presentazione della richiesta di concessione del contributo trasferisce la proprietà dell'attività economica e produttiva decade dal beneficio concesso e in tal caso dovrà restituire le eventuali somme percepite.

Art.10.: Procedure di verifica e controllo di tutte le richieste di contributo

1. Per i contributi di cui all'art. 2 (privati) ed all'art.4 (attività economiche e produttive), il soggetto attuatore/organismo attuatore procede al controllo a campione nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati (per le attività economiche e produttive ci si riferisce ai soli requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5 comma 1), salvo la facoltà del soggetto attuatore/organismo attuatore di effettuare tali controlli a livello sistematico. Per i requisiti di cui alle lettere c), d), e) ed f) dell'art. 5 comma 1, il controllo del soggetto attuatore/organismo attuatore deve essere sistematico;
2. in tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, il soggetto attuatore/organismo attuatore procede ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati;
3. in caso di accertata insussistenza dei requisiti, il soggetto attuatore/organismo attuatore provvede a comunicare agli interessati l'inammissibilità della domanda all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da loro comunicato;
4. dell'esito dei predetti controlli deve essere dato esplicitamente atto al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri unitamente alla trasmissione dell'elenco riepilogativo delle domande accolte.

Art.11.: Modalità di richiesta di accredito dei contributi da parte del soggetto/organismo attuatore.

1. Il soggetto attuatore/organismo attuatore conclusi con esito positivo i controlli e verifiche di cui ai precedenti articoli, emette apposito atto (determina/decreto) contenente almeno quanto segue:
 - a) Per i contributi destinati alle unità abitative:
 - Sussistenza del nesso causalità tra i danni subiti e gli eventi di cui alla OCDPC n.653/2020;
 - Che l'istanza è stata presentata dal proprietario o da comproprietario (in tal caso devono essere delegati) o dal locatario (vedi punti 7-8) dell'immobile;
 - Che la stima dei danni subiti è stata certificata da perizia asseverata redatta secondo il modello allegato da tecnico abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale;
 - Che sono state presentate le attestazioni di spesa (fatture per lavori, forniture e servizi, scontrini fiscali parlanti ecc.);
 - Che con riferimento ai punti 5 e 11 dell'art.3 della presente direttiva, l'immobile e sue pertinenze sono conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie;
 - Che l'intervento realizzato è conforme alle tipologie previste dal punto 6 dell'art. 3 della presente direttiva;
 - Che non risultano presentate più domande da uno stesso nucleo familiare;
 - Che i costi sostenuti risultano tra quelli ammissibili di cui all'articolo 6 della presente direttiva;
 - (eventuale) che le istanze presentate dai locatari sono complete della documentazione richiesta dai punti 7 e 8 dell'art.3 della presente direttiva;
 - (eventuale) che l'anticipazione del 30% è corredata della documentazione attestante le spese sostenute;
 - b) Per i contributi destinati alle attività economiche e produttive:
 - Sussistenza del nesso causalità tra i danni subiti e gli eventi di cui alla OCDPC n.653/2020;
 - Che l'istanza è stata presentata dal proprietario o da comproprietario (in tal caso devono essere delegati) o dal locatario (vedi punti 5-8) dell'immobile;
 - Che l'impresa è in possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'art. 5 della presente direttiva;
 - Che è stato valutato il danno secondo quanto previsto dal punto 6 dell'art. 5 della presente direttiva;
 - Che è stato presentato il progetto di ripristino e quanto altro previsto dal punto 10 dell'art. 5 della presente direttiva;
 - Che sono state presentate le attestazioni di spesa (fatture per lavori, forniture e servizi, scontrini fiscali parlanti ecc.);
 - Che con riferimento ai punti 7 dell'art.5 della presente direttiva l'immobile e sue pertinenze sono conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie e l'attività è regolarmente autorizzata;
 - Che i costi sostenuti risultano tra quelli ammissibili di cui all'articolo 6 della presente direttiva.

2. L'atto di cui al precedente punto 1, deve inoltre riportare gli importi liquidabili per le singole domande e l'importo totale da accreditare al soggetto attuatore/organismo attuatore.
3. Ricevuto l'accredito delle risorse, il soggetto attuatore/organismo attuatore provvede alla liquidazione ai soggetti aventi titolo e si impegna a trasmettere entro giorni 15 (quindici) la documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento (atti di liquidazione/ mandati quietanzati).

Art.12.: Revoca del contributo

Il Commissario delegato ex OCDPC n°653/2020 si riserva di procedere al recupero dei finanziamenti concessi e di attivare le conseguenti procedure per il recupero delle somme erogate qualora sia accertata la mancata osservanza di quanto previsto nella presente direttiva in ordine alla presentazione delle domande di concessione, alle dichiarazioni e alla documentazione prodotta, alla valutazione del danno subito ed alla concessione del contributo.

Art.13.: Entrata in vigore della direttiva

La presente direttiva entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sarà pubblicata nel sito della Protezione Civile della Regione Calabria.